

STAMPA

---

**SENTENZA**

Cassazione penale sez. III , , 08/02/2018, n. 30629

## Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

|                |             |   |                  |   |
|----------------|-------------|---|------------------|---|
| Dott. RAMACCI  | Luca        | - | Presidente       | - |
| Dott. SOCCI    | Angelo Matt | - | rel. Consigliere | - |
| Dott. CERRONI  | Claudio     | - | Consigliere      | - |
| Dott. LIBERATI | Giovanni    | - | Consigliere      | - |
| Dott. MACRI'   | Ubalda      | - | Consigliere      | - |

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F.A., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 28/07/2017 del TRIBUNALE di PERUGIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SOCCI ANGELO MATTEO;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Dott. SPINACI SANTE, che ha concluso per: "Rigetto del ricorso"

Il difensore presente, Avvocato BARTOLO PASUALE, sost. proc., insiste

per l'accoglimento del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 28 luglio 2017 il Tribunale di Perugia ha condannato F.A. alla pena di Euro 300,00 di ammenda oltre alle spese, relativamente al reato di cui all'art. 659 del c.p., perchè in qualità di legale rappresentante della Molino Fagioli s.r.l. disturbava il riposo delle persone a causa delle emissioni sonore emesse dall'impianto industriale superiori ai limiti di normale tollerabilità. In (OMISSIS).

2. Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

2. 1. Violazione di legge, art. 659 c.p.. Mancanza, e comunque, manifesta illogicità della motivazione, con travisamento della prova.

Il Tribunale di Perugia ha ritenuto la responsabilità del ricorrente unicamente dal superamento dei limiti di rumore, imposti dalla normativa di riferimento. Il Tribunale ha quindi violato la legge poichè in ragione dell'abolitio criminis intervenuta ad opera della L. n. 447 del 1995, il fatto non può essere qualificato come reato (659 c.p., comma 2), ma solo illecito amministrativo.

Il superamento dei limiti di accettabilità di emissioni sonore derivanti dall'esercizio di mestieri rumorosi integra ora gli estremi di un illecito amministrativo (Cassazione n. 530/2014). Ne consegue che il fatto accertato, nel caso di specie, riguardando, come detto, esclusivamente l'asserito superamento dei valori dettati dalla normativa vigente in materia acustica, non poteva essere penalmente qualificato alla stregua dell'art. 659 c.p., comma 2. Non può ritenersi condivisibile altro orientamento giurisprudenziale (Cassazione sez. 3, n. 15919/2015, Rv 266627) per il quale il mancato rispetto dei limiti di emissione del rumore, stabilito dalla normativa di settore, integra la fattispecie di reato prevista dalla norma in oggetto. Per l'orientamento in questione il bene giuridico tutelato dall'art. 659 c.p., riguarda la tranquillità pubblica, invece, il bene giuridico della L. n. 447 del 1995, art. 10, riguarda la salute umana, in considerazione dei danni che il rumore può provocare agli uomini. Tale differenziazione di tutela non pare giustificabile in base al dato letterale delle disposizioni contenute nella L. n. 447 del 1995.

Entrambe le norme tutelano gli stessi beni giuridici, anzi la L. n. 447 del 1995, art. 10, ha un oggetto addirittura più ampio rispetto a quello della norma penale (vedi ora Cassazione n. 5735/2015, e Cassazione n. 42026/2014).

La contemporanea sussistenza di due apparati sanzionatori (penale ed amministrativo), per gli stessi fatti, risulterebbe manifestamente irrazionale, con la neutralizzazione della depenalizzazione di cui alla L. n. 447 del 1995.

Nè sussistono nel caso in oggetto violazioni di leggi, o di prescrizioni dell'autorità; la sentenza impugnata affronta, invero, anche questa problematica, dando atto in motivazione che l'autorità competente (il Comune di Magione) aveva diffidato l'imputato al compimento delle opere necessarie a contenere le emissioni rumorose.

Rilevando, inoltre, che la ditta non aveva provveduto a porre in essere tutti i necessari accorgimenti, atti ad evitare che durante i processi di lavorazione, i rumori emessi non fossero tali da arrecare disturbo all'occupazione ed al riposo delle persone.

Tuttavia, anche ammesso e non concesso, che la ditta non abbia ottemperato in pieno, ma solo parzialmente alle prescrizioni, impartite dal Comune di (OMISSIS), una simile circostanza non potrebbe mai rappresentare quella violazione di una prescrizione impartita dall'autorità, per la configurabilità del reato. Infatti, sarebbe possibile ipotizzare la sussistenza del reato di cui all'art. 659 c.p., comma 2, per violazione di una prescrizione attinente all'esercizio del mestiere rumoroso, impartita dall'autorità, solo quando la prescrizione specifica sia diversa da quelle impositive dei limiti di immissione acustica, giacchè, diversamente opinando, si assisterebbe anche in questo ad una inammissibile riespansione dell'area di rilevanza penale, a scapito di quella coperta dall'illecito amministrativo.

Inoltre le prescrizioni impartite nell'ordinanza del Comune non potrebbero mai qualificarsi diverse da quelle concernenti (in via generale) i limiti di emissioni sonore, poichè il provvedimento amministrativo risulta del tutto generico, quanto a modalità e tempi di attuazione; si limitava a dare atto di un superamento dei DB ammessi dalle normative attualmente in vigore, e a richiedere all'azienda la presentazione di un piano di contenimento ed abbattimento del rumore.

Conseguentemente risulta del tutto evidente che la prescrizione impartita dal Comune, nel caso di specie, riguardava solo ed esclusivamente i limiti di rumore fissati dalla legge.

Inoltre la circostanza che il rumore prodotto dallo stabilimento industriale superasse i limiti di legge, anche dopo gli interventi eseguiti, in ottemperanza all'ordinanza del Comune, non rappresenta affatto un elemento idoneo a dimostrare comunque una inottemperanza alle prescrizioni impartite.

Del resto tenuto conto del tenore dell'ordinanza e del piano di contenimento del rumore, formalmente depositato dalla ditta del ricorrente, appare evidente come nel caso debba categoricamente escludersi che il provvedimento emesso sia stato violato, o comunque, che lo stesso sia stato ottemperato solo in parte.

La sentenza impugnata travisa completamente le risultanze istruttorie in merito alla tematica dell'effettiva ottemperanza delle prescrizioni impartite dal Comune con l'ordinanza del 22 gennaio 2008. Il teste Ing. Fa.Ma., infatti, ha categoricamente escluso che la ditta omise di ottemperare alle prescrizioni nello specifico impartite. Oltre a questo anche il consulente tecnico di parte, Ing. G.M., ha riferito che nel mese di marzo del 2013 "il rumore rientrava nei limiti delle norme di legge".

2.2. Violazione di legge, artt. 157 e 161 c.p., in relazione all'art. 659 c.p.. Mancanza e, comunque, manifesta illogicità della motivazione. Travisamento della prova.

Il fatto ascritto all'imputato, al momento della decisione di merito era già prescritto. L'originaria imputazione riguarda una condotta fino all'aprile 2009; solo dopo le dichiarazioni del teste P., relative ad un sopralluogo effettuato dall'ARPA, nel marzo 2013, il P.M. ha modificato l'imputazione contestando all'imputato i fatti di cui al capo A), fino alla data del marzo 2013. Per l'accertamento del marzo 2013, però, manca agli atti di causa qualsiasi documentazione scritta, e infatti la sentenza fa esclusivo riferimento alle dichiarazioni, rese in dibattimento, dal teste P.D., tecnico ARPA.

Le dichiarazioni del teste tuttavia non sono sufficienti per ritenere provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che anche nel marzo del 2013 la soglia di rumorosità non era mutata, rispetto a quella del 2009. Infatti, P. ha riferito in maniera del tutto incerta l'effettivo livello di rumorosità riscontrata durante le misurazioni. Ha riferito di aver sostanzialmente riscontrato il rispetto dei limiti in gran parte dei giorni, tranne in quattro o cinque occasioni.

Inoltre l'Ing. G. ha dimostrato l'effettivo livello del rumore riscontrato nel 2013, sempre conforme ai limiti di legge, con misurazioni effettuate unitamente ai tecnici dell'ARPA. Il rumore era nei limiti di legge, proprio in considerazione degli interventi effettuati dall'azienda.

La sentenza impugnata omette di confrontare le dichiarazioni (imprecise) del teste P. con quelle dell'Ing. G..

Il deficit motivazionale non può essere colmato dal riferimento alle dichiarazioni delle persone offese. Le dichiarazioni di detti testi, parti civili, si pongono in contrasto con quanto affermato da altri testi (anche dell'accusa) che riferiscono concordemente di una riduzione delle emissioni dopo gli interventi realizzati dall'azienda far data dal 2009. Inoltre le dichiarazioni delle parti civili risultano generiche, poichè si riferiscono a concetti non riscontrabili, quali quelli di elevata intensità, forti immissioni ecc.

Quello che doveva dimostrarsi era il superamento dei limiti, non l'esistenza di un rumore qualsiasi.

In mancanza di riscontri sull'effettivo rumore nel 2013 il tribunale avrebbe dovuto dichiarare prescritto il reato, in relazione all'originaria imputazione fino all'(OMISSIS).

Ha chiesto quindi l'annullamento della decisione impugnata.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato e deve respingersi con condanna al pagamento delle spese processuali.

La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità ha ritenuto responsabile il ricorrente del reato contestatogli rilevando la sussistenza del reato di cui all'art. 659 c.p., comma 2, in relazione al disturbo al riposo e alle occupazioni di una pluralità indeterminata di persone e all'omessa attuazione dell'ordinanza del Comune di Magione del 22 gennaio 2008, che aveva diffidato la Molini Fagioli s.r.l. alla presentazione di un piano di contenimento e di abbattimento del rumore, anche attraverso l'attuazione di misure a carattere di urgenza a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

Nel ricorso si contesta la specificità del provvedimento del Comune, ovvero la sua genericità di diffida di non superare i limiti sonori previsti dalle norme. Così non è, in quanto nella sentenza impugnata (con accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità) si specifica che "La Molini Fagioli srl, in risposta alla suddetta ordinanza, ha limitato il proprio intervento alla tamponatura di 8 finestre ed alla sostituzione di alcuni vetri singoli, come si evince dalle produzioni documentali, tanto che gli accertamenti compiuti dai tecnici ARPA nel 2013 hanno rilevato immissioni rumorose al di sopra della soglia di legge, diversamente da quanto sostenuto dai tecnici di parte interpellati da F.". Inoltre il Comune di Magione non autorizzava l'esecuzione di alcune opere (innalzamento di una barriera a confine tra l'azienda e la zona residenziale) e sul punto adeguatamente, e correttamente, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente avrebbe in ogni caso dovuto abbattere l'intensità del rumore, mediante accorgimenti legittimi sotto il profilo amministrativo urbanistico.

Il provvedimento del Comune di Magione, quindi, non può ritenersi solo ripetitivo della previsione legislativa, ma specifico per la situazione dell'azienda

del ricorrente, anche in relazione ai precisi interventi incidenti sull'assetto urbanistico del territorio, non autorizzati.

3.1. La violazione del provvedimento specifico del Comune di Magione, e il disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone - di una pluralità indeterminata di persone - fa configurare il reato, come previsto dalla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che il collegio condivide: "Il mancato rispetto dei limiti di emissione del rumore stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 può integrare la fattispecie di reato prevista dall'art. 659 c.p., comma 2, allorquando l'inquinamento acustico è concretamente idoneo a recare disturbo al riposo e alle occupazioni di una pluralità indeterminata di persone, non essendo in tal caso applicabile il principio di specialità di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 9, in relazione all'illecito amministrativo previsto dalla L. n. 447 del 1995, art. 10, comma 2," (Sez. 3, n. 15919 del 08/04/2015 - dep. 18/04/2016, CO.NA.VAR. S.r.l., Varagnolo, Rv. 26662701); ed ancora, in senso limitativo: "In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra: A) l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma secondo, della L. 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; B) il reato di cui all'art. 659 c.p., comma 1, qualora il mestiere o la attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete; C) il reato di cui al comma secondo dell'art. 659 c.p., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l'esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995" (Sez. 3, n. 5735 del 21/01/2015 - dep. 09/02/2015, Giuffrè, Rv. 26188501).

4. In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull'espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete. (Fattispecie in cui l'intensità delle emissioni sonore è stata ricostruita mediante la deposizione dei testimoni, i quali avevano riferito di non riuscire a seguire i programmi televisivi). (Sez. 3, n. 11031 del 05/02/2015 - dep. 16/03/2015, Montoli e altro, Rv. 263433; sez. 3 del 5 maggio 2016 n. 18687).

Nel nostro caso l'accertamento è avvenuto con le deposizioni testimoniali anche delle parti offese (in particolare di V.E. e di S.A.) e con gli accertamenti

dei tecnici ARPA anche del 2013. Non contestato dal ricorso per cassazione, se non per il periodo relativo al 2013.

4.1. Relativamente ai denunciati travisamenti (testi Ing. Fa.Ma. e Ing. G.M.) si deve rilevare che nel ricorso non risultano allegate (o trascritte interamente) le deposizioni ritenute travisate.

"Il ricorso per cassazione, per difetto di motivazione in ordine alla valutazione di una dichiarazione testimoniale, deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla integrale produzione dei verbali relativi o dalla integrale trascrizione in ricorso di detta dichiarazione, al fine di verificare la corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione" (Sez. 3, n. 19957 del 21/09/2016 - dep. 27/04/2017, Saccomanno, Rv. 26980101); "Il ricorso per Cassazione, per difetto di motivazione in ordine alla valutazione di una dichiarazione testimoniale, deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla integrale produzione dei verbali relativi o dalla integrale trascrizione in ricorso di detta dichiarazione, in quanto necessarie ai fini della verifica della corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione" (Sez. F, n. 32362 del 19/08/2010 - dep. 26/08/2010, Scuto ed altri, Rv. 24814101; vedi anche Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 - dep. 14/03/2012, S., Rv. 25234901).

5. Relativamente alla prescrizione del reato deve rilevarsi che la sentenza individua la prosecuzione delle condotte sino al marzo 2013 (come dal capo di imputazione) in relazione alle dichiarazioni del teste P.D., tecnico dell'ARPA (rilievi espletati nel mese di (OMISSIS) presso l'abitazione di Sp.An.). E' una evidente valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata, come nel caso in giudizio; sul punto del resto il ricorso risulta generico limitandosi a sostenere la mancanza di documentazione scritta, e con il richiamo alle misurazioni dell'Ing. G..

Conseguentemente il reato non risulta prescritto (in considerazione della natura di reato eventualmente permanente).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2018

